

Il ministero ha attivato un servizio di *faq* per risolvere i problemi attuativi più frequenti

I corsi di recupero si fanno così

I docenti impegnati nelle attività percepiranno 50 € l'ora

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

I docenti che saranno impegnati nei corsi di recupero e sostegno saranno retribuiti con 50 euro lordi per ogni ora. Lo stesso compenso è previsto anche per le prestazioni degli insegnanti dei corsi di sostegno. È questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti nei *faq* (frequently asked questions) sui debiti formativi che sono state pubblicate sul sito del ministero della pubblica istruzione. Le risposte serviranno a orientare le scelte operative delle scuole nell'attuazione dell'ordinanza 92 del 5 novembre scorso, che fissa la disciplina del recupero dei debiti formativi.

Chi ha diritto ai 50 euro

I 50 euro di retribuzione dovranno essere attribuiti sia per i corsi tenuti durante l'anno sia per quelli al termine delle lezioni. E ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza, gli interventi di sostegno rientreranno, a tutti gli effetti, nell'attività di recupero e, in quanto tali, saranno retribuiti con le stesse modalità. Non è dato sapere quanti studenti a corso ci saranno.

Sportello, si va a forfait



Chi non ha recuperato i debiti 2006/07 non deve ripetere l'anno

Il ministero ha chiarito inoltre che per il cosiddetto sportello, invece, il compenso è forfettario. Il comma 11 dell'art. 2 dell'ordinanza evidenzia, infatti, una distinzione tra l'attività di sportello e quella di docenza nei corsi di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione, la cui misura è, appunto, materia di contrattazione di istituto.

Esperti esterni

Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di per-

sonale appartenente al comparto scuola, saranno assunti con contratti di prestazione d'opera con le modalità previste dall'articolo 40 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, che è il regolamento generale sulle istruzioni amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Quanto alla relativa disciplina, resta di competenza del consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti. A questo proposito il consiglio fisserà nel regolamento di istituto le procedure

e i criteri di scelta del contraente e il limite massimo dei compensi attribuibili.

Personale non in servizio

Nel caso in cui sia la verifica finale sia l'integrazione dello scrutinio si svolgano dopo il 31 agosto, per i docenti eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza è assicurato il rimborso della spesa. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico, invece, sarà conferito un apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni. Resta il fatto che, considerando il cambio di stato, le prestazioni relative ai corsi di recupero o agli esami presso la ex sede di titolarità non sono da considerarsi obbligatori.

La stessa cosa vale, in ogni caso, per le prestazioni relative ai corsi di recupero per i docenti titolari che, però, restano obbligati alle prestazioni relative agli esami di riparazione.

Se manca un esaminatore

L'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe darà sempre luogo alla nomina di un altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

Bocciatura sventata

Gli alunni che hanno contratto debiti formativi nel 2006/2007 non saranno bocciati se non faranno in tempo a recuperare entro quest'anno. È quanto si evince da una risposta pubblicata sul sito del ministero della pubblica istruzione nella rubrica di *faq* predisposta per orientare le scelte delle scuole nell'applicazione della nuova disciplina sugli esami di riparazione.

L'amministrazione centrale ha chiarito che i debiti contratti nell'anno scolastico precedente non comportano la bocciatura per quest'anno. Tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti degli alunni che abbiano contratto il debito nell'anno scolastico 2006/2007. La stessa cosa vale per i debiti contratti, sempre nel 2006/2007, nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe e non saldati nel corso della penultima classe nell'anno scolastico 2007/2008. Che non costituiscono di per sé motivo di non promozione all'ultima classe. Ma in caso di promozione, tali debiti dovranno essere saldati improrogabilmente prima del 15 marzo dell'anno 2009, pena la non ammissione all'esame di stato, ai sensi del decreto ministeriale 42/2007, articolo 3, commi 2 e 4. Mentre, nei confronti dell'alunno che nell'anno scolastico 2005/2006 frequentava la terzultima classe ed è stato promosso con debito alla penultima classe, non si applicherà la normativa sul saldo dei debiti prevista dal decreto n. 42/2007. In quest'ultimo caso, dunque, non sussiste l'obbligo del saldo del debito ai fini dell'ammissione all'esame di stato. Ai fini dell'ammissione all'esame di stato sono obbligati al saldo del debito gli alunni che l'hanno contratto nell'anno scolastico 2006/2007 nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta anche se riguardano discipline che non sono più presenti nel curriculum. Per i candidati agli esami di stato a conclusione dell'anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 dell'11 gennaio 2007. All'alunno promosso all'ultima classe con debito formativo, va attribuito quindi il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione.

Lezioni anche tutte a settembre, è possibile

I corsi di recupero e di sostegno possono essere rinviati direttamente al mese di settembre dell'anno scolastico successivo. La scelta spetta al collegio dei docenti dell'istituzione scolastica interessata.

È questa una delle risposte più importanti in materia di organizzazione dei corsi di recupero contenute nelle *faq* ministeriali pubblicate sul sito ufficiale del dicastero di viale Trastevere: www.istruzione.it.

Corsi anche solo a settembre

L'ordinanza 92 prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e dell'esigenza di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo quindi la decisione spetta al collegio dei docenti e il ministero non può interferire.

Corsi a piacere

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentino

in una o più discipline valutazioni insufficienti valuterà la possibilità che gli alunni raggiungano gli obiettivi formativi della o delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico o mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del consiglio di classe, nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e la consistenza oraria degli interventi di recupero.

No agli enti a fini di lucro

Nelle attività di sostegno e di recupero dovranno essere impiegati in primo luogo i docenti in servizio nell'istituto. Solo in seconda istanza, con motivazione da verbalizzare tra gli atti del consiglio di classe, si ricorrerà a docenti della propria o di altra istituzione scolastica autonoma purché assunti a tempo determinato, e a soggetti esterni, con l'esclusione di enti profit. La precisazione, già contenuta in verità nell'ordinanza, è stata ora ribadita.

Il servizio non può essere appaltato in esterno a soggetti profit

ma anche assunti a tempo determinato, purché con rapporto d'impiego in atto, e a soggetti esterni, con l'esclusione di enti profit. La precisazione, già contenuta in verità nell'ordinanza, è stata ora ribadita.

Il giudizio finale

Gli alunni che non raggiungeranno la sufficienza in una o più discipline al termine delle lezioni non otterranno il giudizio finale fino a quando non sarà noto l'esito degli esami di riparazione. Lo ha fatto sapere il ministero della pubblica istruzione in una *faq*.

L'amministrazione centrale ha chiarito che per lo scrutinio i docenti dovranno seguire le procedure fissate dall'ordinanza 90/2001, con la differenza che nei confronti degli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procederà a una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In tale caso, il consiglio non procederà all'approvazione dei voti proposti.

E saranno comunicati alle famiglie i soli voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.